

STATUTO DELLA SOCIETÀ PER AZIONI "ENERGIAINRETE S.p.A."

TITOLO I - DENOMINAZIONE, OGGETTO, DURATA E SEDE

ARTICOLO 1) DENOMINAZIONE

1. È costituita la società per azioni denominata "ENERGIAINRETE S.p.A.".

ARTICOLO 2) OGGETTO SOCIALE

1. La società ha per oggetto prevalentemente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti e/o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;

- l'offerta di servizi energetici integrati per la realizzazione e l'eventuale successiva gestione di interventi per la riduzione dei consumi energetici;

- la produzione di energia anche tramite pannelli solari, pannelli fotovoltaici, impianti di cogenerazione ed impianti eolici in genere, anche tramite lo scambio sul posto, il ritiro dedicato o in base alla regolamentazione dei certificati verdi;

- l'installazione di impianti fotovoltaici, impianti eolici, impianti di cogenerazione e di impianti di produzione di energia in genere;

- la commercializzazione e la distribuzione dell'energia prodotta od acquistata;

- la costruzione ed il montaggio di serre tradizionali, fuori suolo e fotovoltaiche;

- la realizzazione di superfici fotovoltaiche poste su tetti, tettoie, e su qualunque altro spazio libero secondo le norme vigenti in materia;

- partecipazione ad ATI e società di progetto per la promozione e gestione di opere e servizi in project financing;

- l'acquisto di macchinari e l'acquisizione di tecnologie avanzate, l'acquisto di beni strumentali in genere e l'acquisto di materie prime e semilavorati;

- la promozione commerciale;

- lo svolgimento della produzione e della coltivazione di prodotti ortofrutticoli e di prodotti della terra in genere, in serre e a pieno campo;
- lo svolgimento della produzione e della coltivazione di fiori e piante, in serre e a pieno campo;
- la lavorazione e trasformazione di prodotti ortofrutticoli e dei prodotti della terra in genere;
- l'espletamento di altra attività affine, connessa, complementare o accessoria a quelle principali sopra elencate che possa essere finalizzata alla qualificazione e valorizzazione dei servizi suddetti, nonché l'organizzazione di congressi, convegni ed attività culturali atte alla promozione del settore;
- la partecipazione a società, consorzi ed enti associativi aventi scopi integrativi e complementari all'attività della società nei limiti di cui all'articolo 2361 del codice civile, in via non prevalente e non nei confronti del pubblico;
- l'acquisto, l'affitto e la gestione di immobili e terreni, il compimento di opere di miglioramento, necessarie per l'espletamento dell'attività della società;
- il noleggio e la commercializzazione di autovetture elettriche e ad energia alternativa e/o da fonti rinnovabili, anche a motore tradizionale;
- il noleggio e la commercializzazione di accessori di autovetture e tradizionali e parti di ricambio;
- la produzione e la commercializzazione di bio carburanti e di carburanti in genere provenienti da fonti rinnovabili;
- l'esercizio, in via diretta e/o attraverso società ed enti, di attività nel campo della ricerca, produzione, approvvigionamento, trasporto, trasformazione, distribuzione, acquisto, vendita, utilizzo e recupero delle energie, ivi inclusi

sistemi logistici integrati e la conservazione del patrimonio ambientale, promuovendo anche le capacità professionali e d'impresa esistenti sul territorio, perseguendo la riduzione ed il contenimento dell'inquinamento atmosferico e la conseguente ricerca ed approvvigionamento di tecnologie adatte allo scopo, anche mediante l'organizzazione e la gestione di corsi di formazione e convegni.

La Società, per il perseguimento dello scopo sociale, si prefigge in particolare di operare prevalentemente in veste di E.S.CO. (Energy Service Company) secondo i canoni e le filosofie indicate in sede europea ovvero di società di servizi energetici, promuovere l'ottimizzazione dei consumi energetici mediante le tecniche del T.P.F. (third party financing) per ottenere la compressione della domanda energetica e la riduzione delle emissioni inquinanti con investimenti nulli per i clienti, promuovere, anche mediante corsi di formazione specialistici, la creazione e formazione di professionalità nuove nel settore del risparmio energetico, e tutelare le capacità occupazionali nel settore a favore preferibilmente di aziende industriali, Cooperative di produzione o di servizi, aziende di trasformazione agricola, aziende artigiane comunque ad imprese sotto qualsiasi forma costituite;

- il commercio di impianti fotovoltaici ed eolici e di altre fonti rinnovabili, di piccola taglia, di media taglia e di grande taglia, già connessi o da connettere alla rete.

La società potrà - altresì - compiere ogni operazione industriale, commerciale, finanziaria, mobiliare e immobiliare, necessaria od utile per il conseguimento dello scopo sociale; essa potrà contrarre mutui passivi e aperture di credito, concedere garanzie sia reali che personali, anche a favore di terzi, purchè in funzione dell'oggetto sociale.

La società potrà altresì assumere e/o compiere mandati di rappresentanza per il conferimento di determinati affari in determinate zone ed effettuare la gestione di budget. Le prestazioni professionali saranno espletate nei rapporti con i terzi esclusivamente, personalmente e direttamente da professionisti iscritti negli albi ed abilitati all'esercizio della professione.

La società per il raggiungimento degli obiettivi sociali potrà ancora stipulare convenzioni con personale specializzato ove non ve ne sia disponibilità tra i soci, per comprovati motivi funzionali della società; compiere tutte le operazioni di ordine tecnico, finanziario, mobiliare ed immobiliare, necessarie al raggiungimento degli obiettivi sociali; accettare lasciti e donazioni; assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma in altre società aventi oggetto analogo affine o connesso al proprio; aderire ad altri enti od organismi economici, morali, culturali ed assistenziali; aprire conti correnti; emettere cambiali; assumere mutui ipotecari; riscuotere mandati e contributi; riscuotere quietanze liberatorie in genere. Per il conseguimento di tutti gli scopi sopra detti, la società potrà infine usufruire di contributi, sussidi, finanziamenti, agevolazioni e di tutte le provvidenze in genere statali, regionali, comunitarie e di ogni altro ente.

La società potrà svolgere l'attività di consulenza in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, sulla certificazione di qualità e sulla verifica dei requisiti per la certificazione Soa.

2. La società può assumere e concedere agenzie, commissioni, rappresentanze, con o senza deposito, e mandati, acquistare, utilizzare e trasferire brevetti e altre opere dell'ingegno umano, compiere ricerche di mercato ed elaborazioni di dati per conto proprio e per conto di terzi, concedere e ottenere licenze di

sfruttamento commerciale nonché compiere tutte le operazioni commerciali (anche di import-export), finanziarie, mobiliari e immobiliari, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali.

3. La società può altresì assumere interessenze e partecipazioni in altre società o imprese di qualunque natura, anche all'estero, aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, rilasciare fideiussioni e altre garanzie in genere, anche reali.

4. Tutte tali attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio; in particolare, le attività di natura finanziaria debbono essere svolte in ossequio al disposto delle leggi in materia e, in specie:

- della legge 23 novembre 1939 n. 1966, sulla disciplina delle società fiduciarie e di revisione;

- della legge 7 giugno 1974 n. 216, in tema di circolazione di valori mobiliari e di sollecitazione al pubblico risparmio;

- della legge 5 agosto 1981 n. 416, in tema di imprese editoriali;

- della legge 23 marzo 1983 n. 77, in tema di fondi comuni di investimento mobiliare;

- della legge 10 ottobre 1990 n. 287, in tema di tutela della concorrenza e del mercato;

- della legge 2 gennaio 1991 n. 1, in tema di attività di intermediazione mobiliare;

- del d.lgs. 1° settembre 1993 n. 385, in materia di attività bancaria e finanziaria;

- dell'articolo 26 legge 7 marzo 1996 n. 108 in tema di mediazione e consulenza nella concessione di finanziamenti;

- del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 in materia di intermediazione finanziaria;

- del d.lgs. 25 settembre 1999 n. 374 (e d.m. 13 dicembre 2001 n. 485) in tema di attività finanziarie suscettibili di utilizzo a fini di riciclaggio e in tema di agenzia in attività finanziaria;

nonché nel rispetto della normativa in tema di attività riservate a iscritti a Collegi, Ordini o Albi professionali.

ARTICOLO 3) DURATA DELLA SOCIETÀ

1. La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2070.

ARTICOLO 4) SEDE SOCIALE E DOMICILIO DEI SOCI

1. La società ha sede in Comiso (RG); l'organo amministrativo può istituire, modificare o sopprimere, in Italia e all'estero, filiali, succursali, agenzie o unità locali comunque denominate.

2. La decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie compete all'assemblea dei soci.

3. La decisione di trasferire la sede sociale nel territorio nazionale compete all'organo amministrativo.

4. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro soci; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro dei soci si fa riferimento alla residenza anagrafica.

TITOLO II - CAPITALE, AZIONI, STRUMENTI FINANZIARI E FINANZIAMENTI DEI SOCI

ARTICOLO 5) CAPITALE SOCIALE E CATEGORIE DI AZIONI

1. Il capitale sociale è di euro 11.000.000,00 (Euro undicimilioni) ed è diviso in azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,50 (Euro zero virgola cinquanta) cadauna.

2. L'assemblea straordinaria dei soci può deliberare l'emissione di speciali categorie di azioni, stabilendo la forma, il modo di trasferimento e i diritti spettanti ai possessori di tali azioni, da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro dipendenti della società o di società controllate, per un ammontare corrispondente agli utili destinati ai prestatori di lavoro.

3. Ai sensi dell'art. 2443 del codice civile l'organo amministrativo ha la facoltà di aumentare a pagamento in una o più volte ed anche in via scindibile il capitale sociale, previo rispetto dei limiti previsti dall'art. 2438. c.c. per il periodo massimo di cinque anni decorrenti dalla data di iscrizione della relativa delibera e per un importo massimo di Euro 15.000.000,00 (Euro quindicimilioni) con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 IV e V comma c.c.

E' altresì facoltà dell'Organo Amministrativo determinare il numero delle azioni da emettere, la tipologia di particolari azioni da emettere, tra cui azioni senza diritto di voto, il prezzo di emissione ed il relativo sovrapprezzo, i termini entro i quali l'aumento o gli aumenti di capitale potranno essere sottoscritti, versati e liberati dagli aventi diritto, di stabilire la scindibilità o meno dell'aumento o degli aumenti affinché l'organo amministrativo possa deliberare che, qualora l'aumento o gli aumenti deliberati non vengano integralmente sottoscritti entro il termine di volta in volta fissato, il capitale risulti o meno aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte entro le date fissate; in generale stabilire termini e modalità ritenuti necessari o utili.

ARTICOLO 6) STRUMENTI FINANZIARI DIVERSI DALLE AZIONI

1. L'assemblea straordinaria dei soci può deliberare, a fronte di apporti di soci o di terzi diversi dai conferimenti nel capitale sociale, l'emissione di strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 2346, comma 6, del codice civile, che consistono

in certificati di partecipazione, dotati del diritto di concorrere al riparto esclusivo di una quota pari al 20 per cento del dividendo complessivo, al conseguimento da parte della società di determinati risultati, indici, ecc.

2. I certificati di partecipazione di cui al precedente comma sono liberamente trasferibili.

3. In caso di inadempimento del socio o del terzo all'effettuazione della prestazione promessa, l'organo amministrativo può riscattare gli strumenti finanziari dai possessori.

ARTICOLO 7) FORMAZIONE E VARIAZIONI DEL CAPITALE SOCIALE

1. Sia in sede di costituzione della società sia in sede di decisione di aumento del capitale sociale può essere derogato il disposto dell'articolo 2342, comma 1, del codice civile sulla necessità di eseguire i conferimenti in danaro.

2. L'assegnazione delle azioni può avvenire per un valore non proporzionale alla parte di capitale sociale sottoscritta da ciascun socio.

3. Il diritto di opzione spettante ai soci sulle azioni di nuova emissione può essere escluso nei limiti del 10% dell'ammontare del capitale sociale preesistente a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dalla società incaricata della revisione contabile.

4. Nel caso in cui si proceda alla riduzione del capitale sociale con annullamento delle azioni, ai sensi dell'articolo 2343, comma 4, del codice civile, può essere stabilita una diversa ripartizione delle azioni.

5. L'organo amministrativo delibera la riduzione del capitale sociale ai sensi dell'articolo 2446, commi 2 e 3, del codice civile, nel caso in cui la società abbia emesso azioni senza indicazione del loro valore nominale.

ARTICOLO 8) FINANZIAMENTI DEI SOCI ALLA SOCIETÀ

1. I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata possono essere effettuati dai soci, anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, con le modalità e i limiti di cui alla normativa tempo per tempo vigente in materia di raccolta del risparmio.

2. Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi.

ARTICOLO 9) MORTE DEL SOCIO

1. In caso di morte di un socio, nelle azioni già di titolarità del defunto e nei diritti di sottoscrizione e di prelazione di cui all'articolo 2441, commi 1 e 3, del codice civile, subentrano i suoi eredi o legatari.

2. Nel caso di subentro di più eredi o legatari nelle azioni del defunto, costoro nominano un rappresentante comune e si applicano gli articoli 1105 e 1106 del codice civile.

ARTICOLO 10) RECESSO DEL SOCIO

1. Il socio può recedere dalla società, per tutte o parte delle sue azioni, nei casi previsti dall'articolo 2437, comma 1, del codice civile.

2. Non spetta il diritto di recesso al socio che non ha concorso all'approvazione delle deliberazioni aventi a oggetto:

a) la proroga del termine;

b) l'introduzione o la rimozione di limiti alla circolazione delle azioni.

3. La dichiarazione di recesso è efficace dal primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui la dichiarazione di recesso giunge all'indirizzo della sede legale della società. Se in questo lasso temporale venga contestata la legittimità della dichiarazione di recesso e venga conseguentemente promosso un

giudizio di arbitrato, l'efficacia della dichiarazione di recesso è sospesa fino al giorno di notifica del lodo al recedente. Il giorno di efficacia del recesso è quello a cui deve far riferimento la valutazione delle azioni per le quali è stato esercitato il diritto di recesso.

TITOLO III - ASSEMBLEA DEI SOCI

In questo titolo si disciplinano la competenza decisionale dei soci e le modalità con le quali i soci assumono le loro determinazioni.

ARTICOLO 11) COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

1. Ove la società sia priva del consiglio di sorveglianza, l'assemblea ordinaria dei soci autorizza il compimento dei seguenti atti da parte dell'organo amministrativo:

- a) le decisioni inerenti agli atti acquisitivi o alienativi di diritti reali immobiliari e di concessione di garanzie reali e personali;
- b) ogni atto il cui valore superi il limite di Euro 500.000.000,00 (Euro cinquecentomilioni), intendendosi tale limite superato anche quando si tratti di atti di valore unitario inferiore ma che, in virtù del necessario collegamento tra di essi sussistente, siano di valore complessivo superiore al predetto limite di Euro 500.000.000,00 (Euro cinquecentomilioni).

ARTICOLO 12) LUOGO DI CONVOCAZIONE

1. L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, in qualunque luogo, anche all'estero, anche a mezzo di nuove forme di comunicazione quale videoconferenza, Skype, etc.

ARTICOLO 13) CONVOCAZIONE

1. L'assemblea è convocata ogniqualvolta l'organo amministrativo lo ritenga necessario od opportuno oppure quando all'organo amministrativo ne sia fatta

richiesta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, dai soci che rappresentino almeno il 10 per cento del capitale sociale.

2. L'assemblea è convocata almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per l'assemblea mediante avviso pubblicato sul sito internet della società.

3. Per le decisioni assembleari si possono utilizzare i mezzi di telecomunicazione o di voto elettronico o di voto per corrispondenza.

ARTICOLO 14) INTERVENTO IN ASSEMBLEA

1. Possono intervenire all'assemblea tutti gli azionisti e i titolari di strumenti finanziari che hanno il diritto di voto nelle materie iscritte nell'ordine del giorno.

2. L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/videocollegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/videocollegati a cura della società, nei quali gli

intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

ARTICOLO 15) RAPPRESENTANZA

1. Ogni socio che abbia diritto di intervento in assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altra persona purchè socia, ferme le limitazioni previste dall'art. 2372 c.c.

La delega può essere conferita per più assemblee.

ARTICOLO 16) PRESIDENZA

1. La presidenza dell'assemblea spetta all'amministratore unico o al presidente dell'organo amministrativo oppure, in caso di sua mancanza o assenza, al consigliere più anziano di età. In via subordinata, l'assemblea designa come presidente uno qualsiasi degli intervenuti a maggioranza semplice del capitale presente.

2. Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario designato dall'assemblea a maggioranza semplice del capitale presente.

3. Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite a un notaio designato dall'organo amministrativo medesimo.

4. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede viene dato conto nel verbale dell'adunanza, che egli sottoscrive dopo aver svolto attività di supervisione durante la sua redazione.

ARTICOLO 17) QUORUM

1. L'assemblea ordinaria:

- in prima convocazione, è validamente costituita con l'intervento dei soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale sociale;

- in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il capitale rappresentato dalle azioni e delibera con la maggioranza del capitale rappresentato dai soci intervenuti.

2. L'assemblea straordinaria:

- in prima convocazione:

delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino più della metà del capitale sociale rappresentato dalle azioni;

- in seconda convocazione:

è costituita con la partecipazione dei soci che rappresentino oltre un terzo del capitale sociale rappresentato dalle azioni e delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea, fermo restando che è necessario, anche in seconda convocazione, il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale rappresentato dalle azioni ordinarie per le deliberazioni concernenti:

- il cambiamento dell'oggetto sociale;

- la trasformazione della società;

- lo scioglimento anticipato;

- la proroga della società;

- la revoca dello stato di liquidazione;

- il trasferimento della sede sociale all'estero;

- l'emissione di azioni privilegiate.

ARTICOLO 18) ASSEMBLEE SPECIALI

1. Si riuniscono in assemblee speciali al fine di deliberare sui loro interessi comuni e sulle deliberazioni degli organi societari che incidono sui loro diritti:

a) per ciascuna emissione, i titolari di azioni fornite di diritti diversi da quelle ordinarie;

b) per ciascuna emissione, i titolari di strumenti finanziari emessi ai sensi degli articoli 2346, comma 6, e 2349 del codice civile;

c) per ciascuna emissione, i titolari di obbligazioni.

2. Le deliberazioni degli organi sociali che incidano sui diritti dei soggetti di cui al comma 1 sono inefficaci se non approvate dall'assemblea speciale.

3. Per il funzionamento delle assemblee speciali si applica la normativa di cui all'articolo 2415 del codice civile.

ARTICOLO 19) IMPUGNAZIONE DELLE DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI

1. L'impugnazione delle deliberazioni assembleari può essere proposta dai soci che possiedono tante azioni aventi diritto di voto con riferimento alla deliberazione, che rappresentino, anche congiuntamente, il cinque per cento del capitale sociale.

TITOLO IV - ORGANO AMMINISTRATIVO, RAPPRESENTANZA SOCIALE, CONTROLLI

ARTICOLO 20) AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ

1. L'amministrazione della società è affidata, ai sensi dell'articolo 2380, comma 1, del codice civile, a scelta dell'assemblea, al consiglio di amministrazione, composto da un massimo di 9 (nove) membri, ovvero all'amministratore unico.

2. Gli amministratori possono anche non essere soci.

3. La revoca di uno o più amministratori può essere deliberata anche in assenza di giusta causa, salvo il diritto dell'amministratore revocato al risarcimento del danno se la revoca avviene senza giusta causa.

4. Se cessa dalla carica la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo, l'intero organo amministrativo decade e il collegio sindacale deve convocare con urgenza l'assemblea per la sua integrale sostituzione e può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

5. Gli amministratori sono rieleggibili.

6. L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza.

7. Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri il presidente a maggioranza assoluta dei suoi componenti a meno che la funzione di presidenza sia attribuita a uno dei componenti dell'organo amministrativo all'atto della sua nomina; con le medesime modalità possono essere nominati anche uno o più vice presidenti cui sono attribuiti i poteri di sostituzione del presidente in caso di sua assenza o impedimento, secondo le modalità stabilite all'atto della loro nomina.

8. Ai componenti dell'organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sopportate per ragioni del loro ufficio.

9. Può essere assegnato, per ogni singolo esercizio o per più esercizi, un compenso ai componenti dell'organo amministrativo; agli stessi può inoltre essere attribuita un'indennità di cessazione di carica, costituibile anche mediante accantonamenti periodici e pure con sistemi assicurativi o previdenziali. Il compenso e l'indennità di cessazione di carica possono essere costituiti in tutto o in parte da una partecipazione agli utili o dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione. In mancanza di determinazione del compenso, si intende che i componenti dell'organo amministrativo vi abbiano rinunciato.

10. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale. L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

ARTICOLO 21) ADUNANZA E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il consiglio d'amministrazione si raduna, sia nella sede sociale, sia altrove, anche in comune diverso ove sia la sede della società e anche all'estero tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri o dal collegio sindacale.

2. Il consiglio viene convocato dal presidente con avviso da spediti almeno 7 giorni prima dell'adunanza a ciascun componente del consiglio di amministrazione, nonché ai sindaci effettivi e, nei casi d'urgenza almeno 3 giorni prima. In caso di urgenza l'avviso può essere comunicato anche 24 ore prima della riunione. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione.

3. Il consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del consiglio stesso, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

4. Le adunanze del consiglio di amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audiocollegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/videocollegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

5. Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.

6. Le deliberazioni dell'organo amministrativo, ivi compresa quella di costituzione del patrimonio destinato sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti il consigliere astenuto si considera presente alla votazione. In caso di parità di voti, la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta. Le modalità di espressione del voto, fermo restando che deve in ogni caso trattarsi di una modalità che consenta l'individuazione di coloro che esprimano voti contrari oppure che si astengano, sono decise con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

7. Il voto non può essere dato per rappresentanza né per corrispondenza.

8. Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione deve essere tempestivamente redatto ed è sottoscritto dal presidente e dal segretario.

9. Il verbale deve indicare:

a) la data dell'adunanza;

b) anche in allegato, l'identità dei partecipanti;

c) su richiesta dei membri dell'organo amministrativo, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno;

d) le modalità e il risultato delle votazioni;

e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti o dei dissenzienti.

10. Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite a un notaio designato dall'organo amministrativo medesimo.

ARTICOLO 22) POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. L'organo amministrativo gestisce l'impresa sociale con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale essendo dotato di ogni potere per l'amministrazione della società e della facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti necessari od opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali.

2. Spetta all'organo amministrativo l'adozione delle seguenti deliberazioni:

a) la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis;

b) l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società;

c) la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;

d) gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative;

e) la riduzione del capitale sociale per perdite, se le azioni sono senza valore nominale.

ARTICOLO 23) PRESIDENTE, COMITATO ESECUTIVO, AMMINISTRATORI DELEGATI

1. Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri; coordina inoltre i lavori del consiglio, verificando la regolarità della costituzione dello stesso e accertando l'identità e la legittimazione dei presenti e i risultati delle votazioni.

2. Il consiglio di amministrazione può nominare tra i suoi membri uno o più amministratori delegati o un comitato esecutivo, fissando le relative attribuzioni e la retribuzione. Non sono delegabili le materie elencate nell'articolo 2381, comma 4, del codice civile.

3. Gli organi delegati sono tenuti a riferire al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, ogni trimestre, sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggiore rilievo.

4. A uno o più membri dell'organo amministrativo possono essere delegate, in tutto in parte, in via esclusiva:

a) le funzioni inerenti agli adempimenti normativi, amministrativi, retributivi, contributivi, previdenziali, fiscali, doganali e comunque tutti gli adempimenti inerenti ai rapporti con i soggetti che dalla società percepiscono redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo e redditi di capitale, con facoltà di presentare e sottoscrivere dichiarazioni fiscali di qualunque tipo, ivi

comprese le dichiarazioni dei redditi ai fini delle imposte dirette, le dichiarazioni per l'Iva nonché quelle di sostituto d'imposta;

b) le funzioni inerenti all'assolvimento degli obblighi previsti dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche, curando che il trattamento dei dati personali di dipendenti, clienti e/o fornitori e di altri terzi che entrino in contatto con la società, avvenga in conformità alla normativa vigente in materia, anche per quanto riguarda l'osservanza delle misure minime di sicurezza dei dati, nominando, se del caso, uno o più responsabili del trattamento e impartendo loro le opportune istruzioni;

c) le funzioni inerenti all'attuazione delle disposizioni previste dalla legge 626/1994 e successive modifiche, e, in generale, dalla normativa sulla prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro, adottando le misure di prevenzione e di protezione individuate nel piano per la sicurezza e ogni altra che ritenga o si riveli necessaria per la tutela della sicurezza e salute dei lavoratori; curando l'aggiornamento delle predette misure in relazione ai mutamenti normativi, organizzativi e produttivi, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica; esercitando il controllo, in particolare, dell'idoneità e della conformità degli edifici, locali, impianti, macchinari, attrezzature di lavoro, mezzi di trasporto e di sollevamento rispetto alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro, effettuando verifiche periodiche di buon funzionamento, la loro pulitura e, in generale, la loro manutenzione ordinaria e straordinaria;

d) le funzioni inerenti alla cura e alla vigilanza del rispetto da parte della società di ogni normativa relativa alla gestione dei rifiuti, alla tutela delle acque dall'inquinamento, alle emissioni in atmosfera e alla tutela, in generale,

dell'ambiente esterno dall'inquinamento, alla prevenzione degli incendi, alla sicurezza degli impianti;

a chi è delegato per le funzioni che precedono spetta pertanto di esercitare, sempre in via esclusiva, tutti gli inerenti poteri decisionali, di tenere i rapporti con le Autorità e gli Uffici pubblici e privati preposti alla trattazione di dette problematiche (in particolare l'Amministrazione finanziaria, gli Istituti previdenziali, l'Amministrazione centrale e periferica dello Stato, gli Enti locali e ogni altro Ente pubblico in genere) e pure, nelle stesse materie, con l'Autorità giudiziaria di ogni ordine e grado.

ARTICOLO 24) RAPPRESENTANZA SOCIALE

1. La rappresentanza della società di fronte ai terzi e anche in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, anche sovranazionale o internazionale e pure per giudizi di revocazione e di cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti, spetta:

- a) al presidente del consiglio di amministrazione, previa deliberazione del consiglio di amministrazione;
- b) nell'ambito dei poteri loro conferiti, agli amministratori delegati.

Per tutti gli atti di straordinaria amministrazione e comunque per tutti quelli di valore superiore ad Euro 500.000.000,00 (Euro cinquecentomilioni), occorre la firma congiunta del presidente del consiglio di amministrazione e di un altro membro del consiglio di amministrazione oppure, in caso di assenza o impedimento del presidente, di due membri del consiglio di amministrazione, unicamente ai quali, sotto propria responsabilità nei confronti della società ma senza che nulla in merito sia opponibile ai terzi, spetterà anche di dichiarare ai terzi stessi

la sussistenza del loro potere di rappresentanza a causa dell'assenza o dell'impedimento del presidente del consiglio di amministrazione.

2. L'organo amministrativo può nominare direttori e procuratori speciali e può pure deliberare che l'uso della firma sociale sia conferito, sia congiuntamente che disgiuntamente, per determinati atti o categorie di atti, a dipendenti della società ed eventualmente a terzi.

ARTICOLO 25) AMMINISTRATORE UNICO

1. Quando l'amministrazione della società è affidata all'amministratore unico, questi riunisce in sé tutti i poteri e le facoltà del consiglio di amministrazione e del suo presidente.

ARTICOLO 26) COLLEGIO SINDACALE

1. Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due membri supplenti, nominati dall'assemblea, la quale attribuisce pure a un sindaco effettivo la qualifica di presidente.

2. Non possono essere nominati sindaci e, se nominati, decadono dalla carica, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 2399.

3. Il collegio sindacale, che deve riunirsi almeno ogni novanta giorni, viene convocato dal presidente con avviso da spedirsi almeno otto giorni prima dell'adunanza a ciascun sindaco e, nei casi di urgenza, almeno tre giorni prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica).

4. Il collegio sindacale è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del collegio stesso, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di

opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

5. Le adunanze del collegio sindacale possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audio-collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti del collegio sindacale. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti e regolare lo svolgimento dell'adunanza;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video-collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sia presente il presidente e il soggetto verbalizzante.

ARTICOLO 27) CONTROLLO CONTABILE

1. Il controllo contabile è esercitato, da un revisore legale o da una società di revisione legale abilitata ai sensi di legge, oppure, a scelta dell'assemblea, dal collegio sindacale.

2. Non possono essere incaricati del controllo contabile e, se nominati, decadono dalla carica coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 2409-quinquies.

3. L'attività di controllo contabile è documentata dall'organo di controllo contabile in un apposito libro, che resta depositato presso la sede della società.

ARTICOLO 28) AZIONE DI RESPONSABILITÀ

1. L'azione sociale di responsabilità può essere esercitata dai soci che rappresentino almeno il 20 (venti) per cento del capitale sociale.

ARTICOLO 29) DENUNCIA AL COLLEGIO SINDACALE E AL TRIBUNALE

1. La denuncia di cui all'articolo 2408, comma 2, del codice civile, è fatta da tanti soci che rappresentino il 5 (cinque) per cento del capitale sociale.

2. La denuncia di cui all'articolo 2409, comma 1, del codice civile, è fatta da tanti soci che rappresentino il 5 (cinque) per cento del capitale sociale.

TITOLO V - OBBLIGAZIONI

ARTICOLO 30) OBBLIGAZIONI

1. L'emissione di obbligazioni, ai sensi dell'articolo 2410, comma 1, è deliberata dall'organo amministrativo.

2. L'organo amministrativo è delegato a emettere, in una o più volte, obbligazioni convertibili in azioni.

TITOLO VI - PATRIMONI E FINANZIAMENTI DESTINATI A UNO SPECIFICO AFFARE

ARTICOLO 31) PATRIMONI DESTINATI A UNO SPECIFICO AFFARE

1. L'organo amministrativo può costituire patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi dell'articolo 2447 bis del codice civile.

2. La deliberazione di costituzione di un patrimonio destinato è adottata con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.

TITOLO VII - ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

In questo titolo si disciplina la materia degli esercizi sociali e del bilancio.

ARTICOLO 32) ESERCIZI SOCIALI E UTILI

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio deve essere approvato entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; il bilancio può tuttavia essere approvato entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso che la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.
3. Gli utili netti risultanti dal bilancio, sono ripartiti come segue:
 - a) il 5 (cinque) per cento al fondo di riserva legale, fino a che non sia raggiunto il quinto del capitale sociale;
 - b) il residuo ai soci, in proporzione alle quote di capitale sociale rispettivamente possedute, salvo diversa deliberazione dell'assemblea in sede di approvazione del bilancio cui tali utili netti si riferiscono.

TITOLO VIII - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

In questo titolo si disciplina la materia dello scioglimento e della liquidazione della società.

ARTICOLO 33) SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

1. La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.
2. In caso di scioglimento della società, ogniqualvolta sulla nomina dei liquidatori non intervenga una diversa decisione dei soci, l'organo di liquidazione è composto da coloro che in quel momento compongono l'organo amministrativo.
3. In ogni caso diverso da quello in cui sulle modalità della liquidazione intervenga una decisione dei soci, il funzionamento dell'organo di liquidazione e la rappresentanza della società sono disciplinate dalle medesime regole disposte dal presente statuto per l'amministratore unico, se l'organo di liquidazione sia

monocratico, o per il consiglio di amministrazione o il consiglio di gestione, se l'organo di liquidazione sia pluripersonale.

TITOLO IX - CLAUSOLA COMPROMISSORIA E FORO COMPETENTE

In questo titolo viene disciplinata la materia delle controversie che si sviluppino nel corso della vita societaria.

ARTICOLO 34) CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) sorga fra i soci o i soci e la società, l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione o fra detti organi o i membri di tali organi o fra alcuni di tali soggetti od organi, in dipendenza dell'attività sociale e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, è deferita al giudizio di un arbitro che giudica ritualmente e secondo diritto.

2. L'arbitro è nominato dal Presidente del Tribunale ove la società ha la sua sede legale.

ARTICOLO 35) FORO COMPETENTE

1. Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che non sia sottoponibile ad arbitrato è competente il foro del luogo ove la società ha la propria sede legale.

TITOLO X - NORME FINALI

Con il presente titolo si chiude lo statuto, ospitando le norme "generali" di disciplina della vita societaria, non meglio collocabili in altri settori dello statuto stesso.

ARTICOLO 36) LEGGE APPLICABILE

1. Al presente statuto si applica la legge italiana.

ARTICOLO 37) COMUNICAZIONI

1. Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente statuto si fanno, ove non diversamente disposto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio del destinatario, che coincide con la sua residenza o la sua sede legale ove non sia stato eletto un domicilio speciale o a mezzo pec.

2. Le comunicazioni effettuabili mediante posta elettronica o telefax vanno effettuate all'indirizzo di posta elettronica o al numero telefonico ufficialmente depositati presso la sede della società e risultanti dai libri sociali, utilizzandosi all'uopo:

a) il libro dei soci, il libro delle obbligazioni e il libro degli strumenti finanziari, per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei soci, degli obbligazionisti, dei titolari di strumenti finanziari e del loro rappresentante comune;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo amministrativo, per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di liquidazione;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione, per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei componenti di detti organi.

3. A ogni comunicazione inviata via telefax deve seguire senza indugio, e comunque non oltre dieci giorni, la trasmissione del documento originale al destinatario del telefax; qualora la trasmissione del telefax abbia la società come destinataria, il documento originale va conservato dalla società stessa unitamente

al documento risultante dalla trasmissione via telefax. In caso di mancata trasmissione del documento originale, detto documento si considera inesistente e la sua trasmissione via telefax si considera come non avvenuta.

4. Tutte le comunicazioni per le quali non vi sia prova dell'avvenuta loro ricezione da parte del rispettivo destinatario si considerano validamente effettuate solo ove il destinatario dia atto di averle effettivamente ricevute.

5. Ogniqualevolta il presente statuto fa riferimento all'invio di una data comunicazione, essa si intende efficace dal momento in cui perviene a conoscenza del soggetto cui è destinata, fermo restando che essa si reputa conosciuta nel momento in cui giunge al domicilio del destinatario.

ARTICOLO 38) COMPUTO DEI TERMINI

1. Tutti i termini previsti dal presente statuto vanno computati con riferimento al concetto di "giorni liberi", con ciò intendendosi che non si considera, al fine del valido decorso del termine prescritto, né il giorno iniziale né quello finale.

ARTICOLO 39) NOZIONE DI CONTROLLO

1. Ogniqualevolta nel presente statuto si faccia riferimento alla nozione di "controllo", per tale concetto si intende quello esplicitato nei nn. 1) e 2) dell'articolo 2359 del codice civile.